



POLICY DI PRICING E REGOLE INTERNE PER LA NEGOZIAZIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Marzo 2018

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/03/2018
Allegato TIT_ B180312

1 INTRODUZIONE

L'approccio metodologico per la valutazione delle obbligazioni emesse dalla BCC di Triuggio e della Valle del Lambro è stato definito sulla base dell'analisi dei seguenti elementi:

- Comunicazione Consob nr. 9019104 del 2 marzo 2009
- Linee Guida interassociative per l'applicazione delle misure Consob di livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi dell'Agosto 2009 (Abi-Assosim-Federkasse)
- Regole in tema di determinazione del fair value degli strumenti finanziari stabilite dallo IAS 39 e posizioni espresse dai principali organismi tecnici nazionali e comunitari in materia di vigilanza bancaria e finanziaria (CESR, CEBS, Comitato di Basilea) nonché contabile (OIC, EFRAG) nell'ambito del dibattito relativamente alla determinazione del fair value delle passività finanziarie
- Oneri di implementazione connessi all'introduzione di nuove metodologie di stima del fair value
- Comunicazione Consob nr. 0092492 del 18 ottobre 2016

La citata analisi della normativa in materia di bilancio trova la sua ratio nel principio, previsto dalla Comunicazione Consob nr. 9019104 del 02 marzo 2009, della coerenza dei criteri di pricing adottati nei confronti della clientela con quelli utilizzati per la valutazione dei titoli di proprietà.

2 POLICY DI PRICING

2.1 Approccio metodologico

Di seguito si riporta il criterio adottato per la determinazione del *pricing* dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca, al fine di conciliare, in conformità alle disposizioni normative e contabili in materia, le seguenti prerogative:

- coerenza della metodologia con le attuali prassi operative della banca, ivi compreso il mantenimento della peculiare relazione della banca con la clientela
- contenimento dei relativi oneri di implementazione e degli impatti di adeguamento operativo per la banca, nel rispetto e nella tutela del maggiore interesse per la clientela

Il processo valutativo dei prestiti obbligazionari di propria emissione avviene con l'ausilio di Iccrea Banca e prevede che per la valutazione e il *pricing* in sede di mercato secondario, inteso come il valore teorico del prestito obbligazionario, sia calcolato attraverso la tecnica dello sconto finanziario dei flussi futuri utilizzando la metodologia dell'*adjusted spread*.

Tale metodologia di calcolo prevede che la formulazione del *fair value* sul mercato secondario, sia determinata in base alla curva dei tassi *risk-free* di mercato incrementata di uno spread definito trimestralmente dal Consiglio di Amministrazione della banca in base a valutazioni finanziarie e commerciali definite dall'Ufficio Finanza.

Lo spread rappresenta il valore da aggiungere alla curva dei tassi *risk-free* in ragione del quale il prezzo del prestito obbligazionario rappresenti un'equivalenza finanziaria con la stima del valore atteso ed attualizzato dei flussi di cassa futuri, certi o aleatori di cui si compone il prestito obbligazionario.

2.2 Pricing

Durante il periodo del collocamento la banca assicura il riacquisto dei prestiti obbligazionari di propria emissione al prezzo di 100.

Successivamente al periodo di collocamento la banca applica ai prezzi, determinati secondo quanto definito nel paragrafo precedente, una commissione:

- fino ad un massimo di 50 punti base per i prestiti obbligazionari emessi prima del 28 marzo 2017
- fino ad un massimo di 150 punti base per i prestiti obbligazionari emessi dal 28 marzo 2017

in base a valutazioni finanziarie e commerciali definite dall'Ufficio Finanza.

Tuttavia, al verificarsi di "condizioni di stress" del mercato (differenziale tra Btp benchmark a 3 anni e tasso risk-free di pari scadenza oltre i 500 punti base) la banca potrà sospendere le negoziazioni.

Per quanto concerne le quantità, indipendentemente dalla condizione di stress di cui sopra, per singolo ordine superiore a 250.000 euro o nel caso in cui la percentuale totale delle emissioni già riacquistate superi il 5% del totale emesso, la Banca potrà sospendere le negoziazioni.

3 REGOLE INTERNE PER LA NEGOZIAZIONE

3.1 Soggetto Negoziatore

La Bcc di Triuggio e della Valle del Lambro in negoziazione per conto proprio.

3.2 Prodotti finanziari negoziati

Le tipologie di prodotti finanziari per i quali la banca assicura il riacquisto, conformemente alle presenti regole, sono le obbligazioni di propria emissione. I prodotti finanziari, rientranti nella tipologia individuata, vengono selezionati dall' Ufficio Finanza per la vendita in base alla disponibilità degli stessi nel portafoglio di proprietà e alle valutazioni finanziarie e commerciali definite dalla banca.

3.3 Tipologia di clientela ammessa

Possono accedere alle negoziazioni tutti i clienti della banca.

3.4 Procedure e modalità di negoziazione

La banca mette a disposizione della propria clientela la propria rete di vendita con apposito personale autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento e terminali remoti presenti presso tutte le filiali collegati con l'infrastruttura centrale del sistema. La Banca esprime le proposte di negoziazione sulla base dei criteri di *pricing* definiti nel paragrafo 3.4.1 e nel rispetto dei meccanismi di funzionamento e trasparenza di seguito definiti. Tale sistema consente il controllo e la tracciabilità dei prezzi, delle quantità esposte e delle operazioni concluse. Le negoziazioni si svolgono secondo il sistema di negoziazione continua: tutti gli ordini vengono eseguiti in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà della banca attraverso un sistema automatico di negoziazione degli ordini (paniere). Il sistema di negoziazione registra i dati essenziali dell'ordine e dell'eseguito quali, ad esempio, il codice ISIN dello strumento finanziario, la descrizione, il tipo di movimento, il valore nominale, il prezzo, il rateo, le spese, la divisa di denominazione dello strumento finanziario, la data e l'ora dell'ordine, la valuta di regolamento e il controvalore dell'operazione.

3.4.1 Pricing

Durante il periodo del collocamento la banca assicura il riacquisto dei propri prestiti obbligazionari al prezzo di 100. Successivamente al periodo di collocamento nella determinazione dei prezzi, si tiene conto di quelli forniti dalle elaborazioni giornaliere di Iccrea Banca, così come definito nella Policy di Pricing dei Prestiti Obbligazionari emessi dalla banca.

Ai prezzi così determinati la banca applica, una commissione:

- fino ad un massimo di 50 punti base per i prestiti obbligazionari emessi prima del 28 marzo 2017
- fino ad un massimo di 150 punti base per i prestiti obbligazionari emessi dal 28 marzo 2017

in base a valutazioni finanziarie e commerciali definite dall'Ufficio Finanza.

3.4.2 Quantità

La banca assicura la negoziazione, secondo le regole sopra definite, entro due giorni lavorativi dal momento dell'inserimento dell'ordine del cliente nella procedura. In condizioni normali di mercato non ci sono limiti dimensionali previsti per le proposte di riacquisto. Per le proposte in vendita i limiti sono dipendenti dalla disponibilità di obbligazioni di propria emissione nel portafoglio di proprietà, e da eventuali valutazioni finanziarie e commerciali definite dalla banca.

3.5 Giornate ed orario di funzionamento del sistema

L'ammissione alla negoziazione è consentita durante l'orario di apertura delle filiali della banca.

3.6. Trasparenza

La banca ottempera agli obblighi di trasparenza nei seguenti modi:

3.6.1 Trasparenza pre-negoziazione

Tale informativa è disponibile tramite procedura titoli durante l'orario di negoziazione, e per ogni prodotto finanziario riporta: il codice ISIN e la descrizione dello strumento finanziario, la divisa, le migliori condizioni di prezzo in vendita e in acquisto e le rispettive quantità, il prezzo, la quantità e l'ora dell'ultimo contratto concluso.

3.6.2 Trasparenza post-negoziazione

Tale informativa è disponibile tramite procedura titoli entro l'inizio della giornata successiva di negoziazione e per ogni prodotto finanziario riporta: il codice ISIN e la descrizione dello strumento finanziario, la divisa, il numero dei contratti conclusi, le quantità complessivamente scambiate e il relativo controvalore, il prezzo minimo e massimo.

Come ulteriore misura la Banca pubblica sul proprio sito internet gli scambi mensilmente effettuati sui propri prestiti obbligazionari e l'eventuale raggiungimento del limite di riacquisto previsto dalla presente *Policy*.

3.7 Liquidazione e regolamento dei contratti

Le operazioni effettuate vengono liquidate per contanti sul conto corrente del cliente, con valuta il secondo giorno lavorativo dalla data di negoziazione.

3.8 Controlli interni

La banca adotta, applica e mantiene procedure di controllo interno idonee a garantire il rispetto delle regole per la negoziazione definite nel presente documento e più in generale l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento.

3.9 Note

Le procedure messe in atto per la negoziazione operano nei limiti di quanto previsto di volta in volta dalla documentazione di offerta dei prodotti finanziari emessi e distribuiti dalla banca, alla quale gli investitori sono invitati a fare riferimento.